

# Nuove regole per il praticantato dei consulenti del lavoro

di Maria Tuttobene

In data 20 giugno 2011 è stato approvato, con decreto del Ministero del Lavoro, il nuovo regolamento che disciplina il praticantato necessario per poter sostenere l'esame di stato di abilitazione alla professione di consulente del lavoro.

Le disposizioni del regolamento in parola, che entreranno in vigore dopo un periodo di *vacatio legis* di 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, andando a sostituire il precedente regolamento stabilito con DM 2 dicembre 1997, contengono alcune conferme e diverse novità.

Rimane confermata a 24 mesi la durata del praticantato, che deve essere svolto con diligenza ed assiduità, osservando l'obbligo di frequentare lo studio per almeno 20 ore settimanali durante l'orario di apertura dello stesso, sotto la diretta supervisione del professionista, collaborando in tal modo allo svolgimento delle attività caratterizzanti la professione.

Tuttavia la frequenza dello studio potrà essere sostituita, per un periodo massimo di 6 mesi, dalla partecipazione a specifici corsi formativi organizzati dall'ordine professionale esclusivamente in ambito universitario, secondo quanto previsto dalla Convenzione Quadro stipulata tra MIUR e Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Un'altra importante novità riguarda la possibilità per il praticante che sia in possesso di laurea specialistica/magistrale, in una delle classi di laurea tassativamente individuate dal suddetto Consiglio Nazionale di concerto con il MIUR, e che abbia svolto presso un consulente del lavoro un tirocinio universitario non inferiore ad un semestre (pari a 9 cfu), di richiedere una riduzione di 12 mesi del periodo di praticantato.

Lo svolgimento della pratica potrà essere sospeso sino ad un massimo di 12 mesi, con conseguente prolungamento della pratica medesima in misura pari alla sospensione, per una delle seguenti cause: servizio civile e volontariato, gravidanza e puerperio, adozione o affidamento, particolari patologie o altri gravi fatti personali che impediscano la frequenza dello studio. Interruzioni riconducibili a motivi diversi da quelli sopra citati o per periodi superiori ad un anno comporteranno, invece, la nullità del periodo di praticantato già compiuto, ancorché certificato.

La sospensione della pratica dovrà, in ogni caso, essere comunicata al Consiglio Provinciale presso cui risulta iscritto il praticante interessato entro 30 giorni dall'inizio dell'evento sospensivo, unitamente ad una dichiarazione del professionista attestante la sussistenza dello stesso. Al termine dell'evento che ha causato l'interruzione della pratica, l'aspirante consulente dovrà riprendere la frequenza dello studio, dandone comunicazione sempre al Consiglio Provinciale nei 30 giorni successivi, mediante lettera raccomandata o e-mail certificata sottoscritta anche dal professionista.

Il periodo di praticantato rimarrà sospeso anche in caso di sospensione del professionista medesimo per ragioni disciplinari, fatto salvo il diritto per il praticante di trasferirsi presso un diverso consulente.

La vigilanza sull'effettivo compimento della pratica spetta sempre ai Consigli provinciali, i quali potranno effettuare verifiche, anche a campione, invitando annualmente i praticanti a sostenere una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla, sulle materie che saranno oggetto

dell'esame di abilitazione. Qualora ottenga una valutazione insufficiente, l'aspirante consulente del lavoro dovrà ripetere il praticantato per un semestre, fermo restando che tale ripetizione non potrà superare al massimo due semestri. La mancata presentazione alla prova di valutazione, senza giustificato motivo, comporterà la cancellazione dal registro dei praticanti e l'annullamento dell'intero periodo di pratica svolto fino a quel momento.

Con il nuovo regolamento si ribadisce, inoltre, che il praticantato potrà essere svolto soltanto presso lo studio di un consulente del lavoro che risulti iscritto all'albo da almeno due anni, che operi quale libero professionista con attività abituale e prevalente e che sia in regola con gli adempimenti relativi alla formazione obbligatoria. Saranno ammessi al massimo due praticanti per volta nello stesso studio, anche se associato.

Quanto ai requisiti e alle procedure per l'iscrizione nell'albo dei praticanti, nonché alle cause di esclusione e cancellazione dallo stesso, restano confermate le previsioni di cui alla legge 12/1979.

Prima di concludere, è bene chiarire che le regole in esame riguarderanno solo le iscrizioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del nuovo regolamento, mentre coloro che a tale data risultano già iscritti potranno portare a termine il praticantato secondo le "vecchie" norme di cui al D.M. 2 dicembre 1997.

*Maria Tuttobene*

Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro  
Adapt – CQIA  
Università degli Studi di Bergamo